



## LA DIRETTRICE

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”;

**VISTO** il Decreto della Direttrice Rep. 15206/2025, prot. 366328 del 12/12/2025, con il quale è stato emanato un bando per l'affidamento a titolo gratuito o, in subordine, per il conferimento a titolo retribuito, ex art. 23 co. 2 L. 240/2010, di incarichi di insegnamento per le Scuole di “Ingegneria”, “Agraria”, “Economia e Management”, “Scienze della Salute Umana”, Il semestre, a.a. 2025/2026;

**RISCONTRATO** che, a causa di un mero refuso, nella prima parte del dispositivo è stato riportato un numero errato degli incarichi di insegnamento collocati a bando, che corrispondono ad otto e non a sei (come del resto si evince dall'elenco specifico degli insegnamenti presente all'art. 1);

**PRESO ATTO** che, a seguito di un riesame istruttorio interno, effettuato nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza proprie dell'Amministrazione, si è riscontrata una incongruenza fra quanto riportato nell'art. 5 co. 1 e art. 7 co. 5 lett. I) del bando (e conseguentemente nell'allegato “B”) e quanto asserito nell'art. 5, co. 8 del “Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e nell'art. 5, co. 2, lett. b) del “Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore”;

**CONSIDERATO** che l'incongruenza richiamata è tale da incidere sulla chiarezza, sulla correttezza e sulla legittimità sostanziale del bando stesso;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere con urgenza alla rettifica degli articoli soprammenzionati;

**RITENUTO** altresì opportuno, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità delle modifiche apportate, estendere i termini di presentazione delle domande;

## DECRETA

di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando D.D. 15206/2025, prot. 366328 del 12/12/2025 secondo quanto riportato nella tabella sottostante ed evidenziato in grassetto:



BANDO	BANDO MODIFICATO
<p>DECRETA</p> <p>l'indizione di un bando di valutazione comparativa finalizzato alla copertura di n. 6 incarichi di insegnamento relativa all'offerta formativa delle Scuole di "Ingegneria", "Agraria", "Economia e Management", "Scienze della Salute Umana", anno accademico 2025/2026, secondo semestre.</p>	<p>DECRETA</p> <p>l'indizione di un bando di valutazione comparativa finalizzato alla copertura di n. <b>8</b> incarichi di insegnamento relativa all'offerta formativa delle Scuole di "Ingegneria", "Agraria", "Economia e Management", "Scienze della Salute Umana", anno accademico 2025/2026, secondo semestre.</p>
<p><b>Articolo 5</b></p> <p>1. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento è incompatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14 co. 6-Septies L. 79/2022, e dei contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010. Trovano altresì applicazione le incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del DPR 382/1980.</p> <p>2. Come specificato dall'art. 9, co. 1 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" per quanto concerne la didattica complessiva, ciascun contrattista può svolgere fino ad un massimo di 120 (centoventi) ore d'insegnamento per anno accademico.</p> <p>3. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività d'insegnamento fino</p>	<p><b>Articolo 5</b></p> <p>1. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente bando è <b>compatibile</b> con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, <b>previa autorizzazione ex art. 5, co. 8 del "Regolamento per la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".</b></p> <p>2. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente bando è <b>compatibile con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all'art. 24 L. 240/2010, previa autorizzazione ex art. 5, co. 2, lett. b) del "Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore".</b></p> <p>3. Trovano applicazione le</p>



<p>ad un massimo di 60 ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, co. 6, del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240", secondo cui: "Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;</li><li>b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;</li><li>c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."</li></ul> <p>4. Con riferimento ai dottorandi di ricerca trova applicazione quanto previsto nell'art. 20, co. 3, del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca", emanato con Decreto Rettoriale 12 maggio 2022, n. 575.</p> <p>5. Il presente incarico di insegnamento</p>	<p><b>incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del DPR 382/1980.</b></p> <p>4. Come specificato dall'art. 9, co. 1 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" per quanto concerne la didattica complessiva, ciascun contrattista può svolgere fino ad un massimo di 120 (centoventi) ore d'insegnamento per anno accademico.</p> <p>5. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere attività d'insegnamento fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 5, co. 6, del "Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240", secondo cui: "Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;</li><li>b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;</li><li>c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta,</li></ul>
--	--



<p>risulta incompatibile con borse di studio e di ricerca, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca", emanato con D.R. 54/2013, fatta salva la fattispecie prevista dal co. 2 del medesimo articolo: "Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.";</p> <p>6. Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>7. Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" alle valutazioni comparative per il conferimento di incarichi di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto nei casi indicati dall'art. 14, co. 4, primo periodo del menzionato regolamento.</p>	<p>tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore."</p> <p><b>6.</b> Con riferimento ai dottorandi di ricerca trova applicazione quanto previsto nell'art. 20, co. 3, del "Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca", emanato con Decreto Rettoriale 12 maggio 2022, n. 575.</p> <p><b>7.</b> Il presente incarico di insegnamento risulta incompatibile con borse di studio e di ricerca, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca", emanato con D.R. 54/2013, fatta salva la fattispecie prevista dal co. 2 del medesimo articolo: "Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa.";</p> <p><b>8.</b> Il personale tecnico-amministrativo, CEL e Lettore a contratto dell'Ateneo può essere titolare di incarichi didattici nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p><b>9.</b> Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del "Regolamento in materia di incarichi d'insegnamento" alle valutazioni comparative per il conferimento di</p>
---	--



	<p>incarichi di docenza non possono partecipare, per un periodo di cinque anni, coloro nei confronti dei quali sia stato precedentemente risolto un contratto nei casi indicati dall'art. 14, co. 4, primo periodo del menzionato regolamento.</p>
<p><b>Articolo 7</b></p> <p><i>omissis</i></p> <p>5.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>l) di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14, co. 6-septies L. 79/2022, e di cui all'art. 24 L. 240/2010, e di non trovarsi alla data di inizio dell'incarico nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del D.P.R. 382/1980;</p> <p>m) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;</p> <p>n) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo complessivo di sessanta ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;</p> <p>o) nel caso in cui un contratto sia stato</p>	<p><b>Articolo 7</b></p> <p><i>omissis</i></p> <p>5.</p> <p><i>omissis</i></p> <p><b>I) di aver richiesto, qualora fosse titolare di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14, co. 6-septies L. 79/2022, e di cui all'art. 24 L. 240/2010, l'autorizzazione necessaria stabilita nei rispettivi regolamenti richiamati all'art. 5, co. 1 e co. 2 del presente bando;</b></p> <p><b>m) e di non trovarsi alla data di inizio dell'incarico nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del D.P.R. 382/1980;</b></p> <p><b>n) di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo di 120 ore di insegnamento per anno accademico;</b></p> <p><b>o) nel caso di titolarità di assegno di ricerca, di non superare, qualora le sia affidato il/i contratto/i per il/i quale/i presenta domanda, il limite massimo</b></p>



<p>risolto ai sensi dell'art. 14, co. 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento", di essere decorso un periodo di non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;</p> <p>p) di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del "Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca" (D.R. 54/2013): "1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. 2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa".</p> <p>q) il possesso degli eventuali titoli valutabili;</p>	<p>complessivo di sessanta ore di attività didattica di insegnamento per anno accademico;</p> <p><b>p)</b> nel caso in cui un contratto sia stato risolto ai sensi dell'art. 14, co. 4, primo periodo, del "Regolamento in materia di incarichi di insegnamento", di essere decorso un periodo di non meno di cinque anni dalla data di avvenuta risoluzione contrattuale;</p> <p><b>q)</b> di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del "Regolamento per conferimento di borse di studio e borse di ricerca" (D.R. 54/2013): "1. La borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con alcuna altra borsa a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Né è altresì cumulabile con corrispettivi derivanti dallo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. 2. Il Direttore della Unità Amministrativa, sentito il Responsabile, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti</p>
---	--



r) il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.	diversi dall'Ateneo durante il periodo di fruizione della borsa". <b>r)</b> il possesso degli eventuali titoli valutabili; <b>s)</b> il domicilio, completo del codice di avviamento postale, che il candidato elegge per l'invio delle comunicazioni relative al concorso; si precisa che il domicilio dovrà essere individuato sul territorio italiano e ciò anche per gli stranieri. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata.
--	--

- di rettificare, nell'allegato “B”, la seguente casella:

ALLEGATO “B”	ALLEGATO “B” MODIFICATO
<input type="checkbox"/> di non essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14, co. 6-Septies della L. 79/2022, e di cui all'art. 24 della stessa L. 240/2010 e di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del DPR 382/1980	<input type="checkbox"/> <b>di non trovarsi, alla data di inizio dell'incarico, nelle condizioni di incompatibilità disciplinate dall'art. 13 del DPR 382/1980;</b> <input type="checkbox"/> <b>di essere contemporaneamente titolare di contratti di cui all'art. 22 L. 240/2010, come modificato dall'art. 14, co. 6-Septies della L. 79/2022, e di cui all'art. 24 L. 240/2010 e di impegnarsi a richiedere l'autorizzazione necessaria stabilita nei rispettivi regolamenti richiamati all'art. 5, co. 1 e co. 2 del presente bando;</b>



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Dipartimento di Statistica,  
Informatica, Applicazioni  
“Giuseppe Parenti”  
Eccellenza 2023-2027

- di modificare il termine per la presentazione delle domande estendendolo alle ore 13:00 del 16/01/2026;
- di pubblicare il presente decreto all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” – DiSIA, ai fini della massima trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa;
- di sottoporre il presente decreto a ratifica nel primo Consiglio utile del Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (DiSIA), ai sensi dell’art. 16, co. 2, lett. I) del “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”.

**LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO**

*(Prof.ssa Emanuela Dreassi)*

**Emanuela Dreassi**  
Direttrice

Viale Morgagni, 59 – 50134 Firenze  
[direttore@disia.unifi.it](mailto:direttore@disia.unifi.it) | [disia@pec.unifi.it](mailto:disia@pec.unifi.it)  
+39 055 2751501  
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480